

(n. 370)

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Villari, Cracolici, Apprendi, Calanna, Cantafia, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Oddo, Panarello, Panepinto, Speziale, Termine, Zago, Zappulla.

il 3 ottobre 2006

#### *Fondo per il microcredito nella Regione siciliana*

----O----

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il cosiddetto microcredito nasce trent'anni fa da una intuizione di un economista indiano che fondando una 'cassa rurale', cominciò a prestare piccole somme a soggetti poveri che non avrebbero potuto rivolgersi a banche ordinarie, sia per l'ammontare del loro reddito, sia per il modesto importo del credito richiesto.

Tali somme servivano per iniziare una piccola attività economica che avrebbe permesso a queste persone di uscire dallo stato di indigenza. Oggi questa banca è la più grande banca etica del mondo.

Sulla base di questa esperienza il microcredito si è diffuso in tutto il mondo. Oggi esistono organizzazioni non governative italiane con progetti di microcredito in molte parti del mondo. Si sono sviluppati degli enti specializzati nella consulenza, nel finanziamento a progetti elaborati dalle organizzazioni non governative e nella formazione del personale. Negli ultimi anni l'esperienza si è allargata interessando anche i soggetti marginali (immigrati, residenti in aree degradate delle periferie urbane) dei paesi ricchi.

Il microcredito consiste nel prestito di piccole somme a soggetti ritenuti per la loro capacità di reddito 'non bancabili' dai normali istituti di credito. Si tratta di un prestito che deve essere restituito e non di una elargizione a fondo perduto. I beneficiari appartengono a precise categorie (disoccupati, giovani inoccupati, abitanti di quartiere degradati, eccetera).

Questo permette un controllo sociale della solvibilità da parte degli appartenenti allo stesso gruppo sociale e da parte dell'organizzazione che gestisce il prestito. Il credito è erogato non sulla base di requisiti oggettivi, quali la capacità di reddito, ma sulla base di requisiti soggettivi, quali l'appartenenza ad una certa categoria. Ciò è provato da un tasso di insolvenza che non supera il 2 per cento dei crediti erogati ed è molto più basso di quello del credito ordinario. Ciò esalta la funzione sociale che assolve tale tipo di finanziamento.

L'attività di microcredito presuppone comunque l'individuazione di categorie precise di soggetti beneficiari. Tratti peculiari di queste esperienze sono quindi il rapporto personale con il beneficiario. L'ascolto delle sue esigenze, la ricerca delle soluzioni più opportune, la fiducia nella capacità di restituzione di quanto prestato.

Le somme erogate devono servire a risolvere situazioni precise quali spese mediche non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, la sostituzione di un elettrodomestico vecchio, riparazioni della casa. Il credito concesso non può essere quindi credito al consumo, ma deve servire a superare situazioni di emergenza.

I progetti presentati dagli istituti di credito e dagli altri intermediari finanziari sono finanziati per l'80 per cento dalla Regione mentre la parte restante deve essere reperita dagli stessi soggetti con azioni di tipo sociale. L'attività di questi soggetti presuppone una remunerazione che copre solo i costi dell'attività senza produrre utili.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1. *Finalità*

1. E' istituito un fondo per l'erogazione di prestiti a cittadini e nuclei familiari residenti nel territorio della Regione siciliana che si trovino in situazione di grave e temporanea difficoltà economica.

2. Ai prestiti possono accedere anche le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo e le cooperative sociali per finanziare parte della propria attività.

3. L'importo massimo del finanziamento per ogni nucleo familiare non può superare i 10.000 euro e per le associazioni o cooperative sociali non può superare i 20.000 euro.

Art. 2.  
*Beneficiari*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i residenti nella Regione da almeno un anno con un reddito annuale non superiore a 12.000 euro che si trovino in comprovata situazione di grave e temporanea difficoltà economica.

2. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali devono presentare propri progetti secondo le direttive emanate con apposito decreto dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Art. 3.  
*Soggetti erogatori*

1. I benefici previsti dalla presente legge sono erogati da apposite sezioni che gli istituti di credito operanti nella Regione possono realizzare o da intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 'Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'. Questi soggetti devono essere specializzati nelle attività di microcredito.

2. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze d'intesa con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con apposito provvedimento, determina le caratteristiche specifiche degli enti erogatori e le altre modalità di erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.  
*Misura dei finanziamenti*

1. Gli enti erogatori di cui all'articolo 3 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge per iniziative il cui progetto complessivo non superi i 100.000 euro. La percentuale del prestito è determinata nella misura massima dell'80 per cento del progetto complessivo.

2. La restituzione del prestito è fissata in dieci anni dall'erogazione e con il tasso di interesse annuo determinato con apposito provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 5.  
*Cumulabilità dei finanziamenti*

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono cumulabili con eventuali altre forme di incentivazione.

Art. 6.  
*Criteri per la concessione del finanziamento*

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze accerta la regolarità e la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 dei soggetti erogatori ed assegna annualmente i fondi seguendo cronologicamente l'ordine di presentazione delle domande.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno i soggetti erogatori beneficiari dei fondi devono presentare apposita relazione dettagliata sui progetti di microcredito finanziati evidenziando le eventuali somme residue.

Art. 7.

*Attività di microcredito*

1. I soggetti erogatori di cui all'articolo 3 accolgono le domande ricevute esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1.

2. Essi accertano la regolarità dei titoli e delle dichiarazioni allegate alle domande ed erogano i prestiti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Alla concessione del prestito non sono ammessi i richiedenti che non dimostrino di possedere la titolarità dei requisiti.

4. Non sono ammessi i richiedenti che abbiano già ottenuto il contributo di cui alla presente legge nei cinque anni precedenti.

Art. 8.

*Istituzione del fondo di rotazione*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito un fondo di rotazione di 1 milione di euro.

Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704.

2. Per gli esercizi successivi la Regione provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.